Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 23 agosto 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 12 dicembre 1938-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì 11 luglio* 1939-XVII, *registro 5 Africa Italiana, foglio* 340

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Lucchetti Amato fu Roberto e di Teresita Conti, nato a Bormio il 29 agosto 1894, capitano s.p.e. del XXI battaglione coloniale. (*Alla memoria*). — Durante violento combattimento sostenuto dal battaglione contro forze superiori, ricevuto l'ordine di attaccare ed occupare una posizione tenuta dal nemico e dalla quale gli avversari dirigevano un fuoco micidiale sul battaglione stesso dava magnifico esempio di ardimento e sprezzo del pericolo lanciandosi alla testa della propria compagnia contro la posizione, conquistandola in accanita lotta e inseguendo il nemico in fuga finchè cadeva colpito a morte. — Scianò Iesus, 27 luglio 1937-XV.

Abdeluassen Ussen, buluc basci del XIII battaglione coloniale. (*Alla memoria*). — Durante aspro combattimento si lanciava alla testa di alcuni animosi per rafforzare un tratto di fronte che più seriamente appariva minacciato dall'improvvisa azione avversaria, incitando con la parola i compagni alla lotta fino a che cadeva ferito a morte. — Accò Iesus, 27 luglio 1937-XV.

Gassim Ismail, buluc basci (12052) del XXI battaglione coloniale, 3ª compagnia. (*Alla memoria*). — In un combattimento in cui era impegnata tutta la compagnia contro un nemico superiore in forze, portava con impeto il suo buluc all'assalto infliggendo all'avversario numerose perdite. Visto il proprio comandante di compagnia accerchiato ed in immediato pericolo, si lanciava in corpo a corpo per difenderlo perdendo la vita nel generoso tentativo. — Scianò Iesus, 27 luglio 1937-XV.

Merrag Unturù, sciumbasci del XXI battaglione coloniale. (*Alla memoria*). — In un combattimento in cui era impegnata tutta la compagnia, contro un nemico superiore in forze, coadiuvava il proprio comandante trasmettendo con calma ed autorità gli ordini che questi impartiva. Vedendo poi il comandante della compagnia, accerchiato dai nemici, in immediato pericolo, si lanciava corpo a corpo per difenderlo lasciandovi la vita. — Scianò Iesus, 27 luglio 1937-XV.

Negussè Tocìù, buluc basci del XXI battaglione coloniale, 3ª compagnia. (*Alla memoria*). — In un combattimento in cui era impegnata tutta la compagnia contro un nemico superiore in forze, conduceva il proprio buluc all'assalto, infliggendo all'avversario perdite sensibili. Visto il proprio comandante di compagnia accerchiato dai ribelli ed in immediato pericolo, si lanciava in suo aiuto perdendo la vita nel generoso tentativo. — Scianò Iesus, 27 luglio 1937-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Abubacher Ibrahim, ascari del XIII battaglione coloniale. (*Alla memoria*). — Durante aspro combattimento incitava con la parola e con l'esempio i propri ascari alla lotta fino a che ferito mortalmente lasciava la vita sul campo. — Accò Iesus, 27 luglio 1937-XV.

Salè Mussà, ascari del XIII battaglione coloniale. (*Alla memoria*). — Durante aspro combattimento incitava con la parola e con l'esempio i compagni alla lotta rimanendo ferito mortalmente sulla posizione tenacemente contrastata. — Accò Iesus, 27 luglio 1937-XV.

CROCE DI GUERRA

Barbuzza Vittorio di Basilio e di Pedalà Teresa, nato a Torrenova (Messina) il 2 aprile 1910, sottotenente complemento del XIII battaglione coloniale. — Comandante di reparto comando di un battaglione coloniale, si slanciava alla testa dei propri uomini per rafforzare un tratto di fronte che durante un violento combattimento risultava seriamente minacciato e riusciva a respingere l'avversario causandogli notevoli perdite. Già lodevolmente comportatosi in precedenti combattimenti. — Accò Iesus, 27-29 luglio 1937-XV.

Dal Sasso Gaspare fu Giovanni Maria e di Pertile Mattia, nato l'11 novembre 1893 ad Asiago (Vicenza), capitano complemento del XIV batteria someggiata coloniale. — Comandante una batteria someggiata coloniale, durante due aspri combattimenti, con calma e coraggio dirigeva l'azione dei suoi pezzi nonostante il preciso fuoco avversario, contribuendo efficacemente alla riuscita dell'azione e infliggendo al nemico perdite sensibili. — Accò Iesus, 27-29 luglio 1937-XV.

Frau Alberto di Giovanni e di Ortoli Maria Virginia, nato a Pula (Cagliari) il 31 ottobre 1903, tenente medico complemento del XIII battaglione coloniale. — Ufficiale medico dirigente il servizio sanitario di una colonna, con calma e serenità curava i numerosi feriti, restando impassibile all'azione di fuoco violento che per lungo tempo si abbatteva sulle posizioni occupate dalla colonna stessa. — Accò Iesus, 27-29 luglio 1937-XV.

Gambi Antonio di Enrico e di Cubeddu Emma, nato a Verona il 18 giugno 1902, tenente s.p.e. del XXI battaglione coloniale. — Aiutante maggiore di un battaglione indigeni, con sprezzo del pericolo, percorreva ripetutamente zone battutissime dal fuoco avversario per portare ordini ai vari reparti impegnati. — Scianò Iesus, 27 luglio 1937-XV.

Iapichino Luigi fu Giovanni e di Lucia Annino, nato a Siracusa il 16 luglio 1911, sottotenente medico complemento del XXI battaglione coloniale. — Ufficiale medico di un battaglione fortemente impegnato in combattimento, con calma e serenità, dimostrando grande sprezzo del pericolo, allo scoperto, in zona fortemente battuta dal fuoco avversario, medicava numerosi feriti. — Scianò Iesus, 27 luglio 1937-XV.

La Barbera Stefano fu Giacomo e di Emilia La Barbera, nato a Palermo il 24 febbraio 1899, capitano s.p.e. del XXI battaglione coloniale. — Alla testa della propria compagnia si lanciava con impeto travolgente contro le avanguardie avversarie che si avvicinavano alla linea, occupata dal battaglione e le volgeva in fuga inseguendole. Catturava al nemico armi e faceva numerosi prigionieri, dando convincente prova di capacità di comando e di ascendente sui propri dipendenti. — Scianò Iesus, 27 luglio 1937-XV.

Minnella Angelo fu Antonino e di Grazia Pugliesi, nato a Catania il 26 ottobre 1884, 1° capitano s.p.e. del XIII battaglione coloniale. — Comandante di battaglione indigeni provvedeva con perizia ed attività al rafforzamento della posizione occupa dal reparto, assicurandosi di ogni più minuto particolare affinchè la difesa riuscisse perfetta. Durante due violenti combattimenti con fermo coraggio e sprezzo del pericolo, percorreva continuamente la linea soffermandosi dove più grave appariva la minaccia che veniva sempre sventata mercè la precisa azione di fuoco dei dipendenti. — Accò Iesus, 27-29 luglio 1937-XV.

Zocco Calogero di Leonardo e fu Girolama Firdone, nato a Monterago (Agrigento) il 25 settembre 1912, sergente della 7ª compagnia genio. — Capo stazione da campo radiotelegrafista, continuò durante due aspri combattimenti e nonostante che il suo posto fosse battuto dal tiro avversario a compiere con calma e tranquillità il suo delicato ed importante servizio. — Accò Iesus, 27-29 luglio 1937-XV.

Berhè Tecchiè, muntaz (91993) del XXI battaglione coloniale, reparto comando. — Portaordini, percorreva zone battute dal fuoco nemico, durante aspro combattimento in cui era impegnato tutto il battaglione contro nemico superiore in forze, assolvendo il suo compito con energia e slancio fino a quando ferito gravemente veniva trasportato al posto di medicazione. — Scianò Iesus, 27 luglio 1937-XV.

Gheresillasse Gheremariam, sciumbasci (13889) del XXI battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Sciumbasci di compagnia durante un accanito combattimento efficacemente coadiuvava il proprio comandante nello svolgimento dell'azione, più volte esponendosi al fuoco avversario per trasmettere ordini. Constante esempio agli ascari del reparto di ardimento, di serenità e di capacità. — Scianò Iesus, 27 luglio 1937-XV.

Mahasciò Gheremedin, sciumbasci del XIII battaglione coloniale. — Sciumbasci addetto al comando di una colonna, durante un violento vittorioso combattimento, coadiuvava il comandante con ferma fede ed alto spirito di sacrificio. Di sua iniziativa si portava nei punti pericolosi della posizione sorvegliando, incoraggiando, incitando gli ascari alla lotta ed inneggiando alla sicura vittoria. — Accò, Iosus, 27-29 luglio 1937-XV.

(3284)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 giugno 1939-XVII, n. 1169.

Indennità di aeronavigazione per gli istruttori della scuola di volo senza visibilità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 1 delle norme sulle indennità aeronautiche, approvate con R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, è aggiunta la seguente lettera *c*):

c) indennità di aeronavigazione per istruttori della scuola di volo senza visibilità.

Agli ufficiali piloti istruttori della scuola di volo senza visibilità è dovuta l'indennità mensile di aeronavigazione di L. 1500 in luogo di quella di cui alla lettera *a*).

Essa cessa col cessare della funzione per cui è assegnata.

Le norme per la corresponsione di quest'ultima indennità sono fissate con decreto da emanarsi dal Ministero dell'aeronautica di concerto con quello delle finanze.

Art. 2.

All'art. 2 delle norme sulle indennità aeronautiche, approvate con R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, è aggiunta la seguente lettera *c*):

c) indennità di aeronavigazione per istruttori della scuola di volo senza visibilità.

Ai sottufficiali piloti istruttori della scuola di volo senza visibilità è dovuta l'indennità mensile di aeronavigazione di L. 1500 in luogo di quella di cui alla lettera *a*).

Essa cessa col cessare della funzione per cui è assegnata.

Le norme per la corresponsione di quest'ultima indennità sono fissate con decreto da emanarsi dal Ministero dell'aeronautica di concerto con quello delle finanze.

Art. 3.

L'indennità prevista dalla presente legge è soggetta alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 giugno 1939-XVII, n. 1170.

Allenamento e addestramento del personale navigante e specialista in congedo della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il personale dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - in congedo, dovrà eseguire con la periodicità che sarà destinata dal Ministero dell'aeronautica, esercitazioni di allenamento intese a mantenere integre le qualità tecnico-professionali.

Il personale dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - ed il personale dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, avente obbligo di volo, con la periodicità che verrà stabilita dal Ministero dell'aeronautica, potrà essere richiamato in servizio per periodi di tempo non superiori a 60 giorni consecutivi ed assegnato a reparti di volo per eseguirvi le esercitazioni di addestramento necessarie per acquistare la conoscenza dei nuovi materiali di volo e delle nuove forme d'impiego.

Per i decorati di medaglia d'oro di lunga navigazione aerea i periodi di richiamo per addestramento saranno ridotti alla metà.

Al termine di ogni periodo di allenamento o di addestramento, il personale dovrà dimostrare, con apposite prove, di essere in possesso delle qualità necessarie per continuare ad esercitare la carica aeronautica di cui è investito.

Art. 2.

E' in facoltà del Ministero dell'aeronautica di affidare alla Reale Unione Nazionale Aeronautica ovvero a ditte o società private mediante opportune garanzie e regolari contratti, l'incarico di allenamento del personale navigante in congedo.

Art. 3.

Il Ministero determinerà, anno per anno:

a) il numero del personale da allenare e da addestrare per ruolo e categoria;

b) i periodi entro i quali dovrà compiersi l'allenamento o l'addestramento per ciascun ruolo e categoria;

c) la specie delle esercitazioni e le prove che deve compiere il personale predetto al termine dell'allenamento o dell'addestramento.

Art. 4.

Le norme per l'ammissione all'allenamento ed all'addestramento verranno stabilite, anno per anno con disposizioni ministeriali.

Art. 5.

Il personale ammesso all'allenamento, anche se presso la Reale Unione Nazionale Aeronautica o presso società o ditte private, deve vestire l'uniforme militare durante la presenza al campo, senza peraltro che l'Amministrazione aeronautica sia tenuta a fornire alcun oggetto di vestiario od a corrispondere indennità a tale titolo agli ufficiali. Ai sottufficiali invece verrà corrisposta un'indennità di vestizione con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

A tutto il personale ammesso all'allenamento sono dovuti i seguenti assegni e indennità:

1° rimborso delle spese di viaggio e delle giornate di missione strettamente indispensabili per recarsi all'Istituto medico legale per la preventiva visita annuale;

2° rimborso delle spese di viaggio dalla residenza abituale al campo e ritorno, in misura non superiore a venti viaggi annui di andata e ritorno;

3° premio stabilito dall'art. 28 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302.

Art. 6.

Il personale che dimostri di volta in volta di esercitare il volo abitualmente per esercizio della professione civile o con apparecchio di proprietà personale o comunque non appartenente all'Arma aerea sarà dispensato dall'obbligo dell'allenamento purchè compia determinate prove stabilite dal Ministero dell'aeronautica.

E' in facoltà del Ministero dell'aeronautica di dispensare dall'allenamento o addestramento periodico il personale che, per comprovati motivi di forza maggiore, non possa presentarsi all'allenamento o all'addestramento.

Art. 7.

Il personale dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - che non può eseguire od ultimare l'allenamento o l'addestramento per menomate condizioni psicofisiologiche o per inettitudine sarà inscritto, ad insindacabile giudizio del Ministero dell'aeronautica, nel ruolo servizi dell'arma aeronautica.

Analogamente sarà inscritto nel ruolo servizi dell'arma aeronautica il personale dell'arma aeronautica, ruolo naviganti in congedo che:

a) senza giustificati motivi non abbia adempiuto per due periodi consecutivi agli obblighi stabiliti dalle presenti norme e per il quale si presuma la perdita delle qualità necessarie al servizio relativo alla rispettiva carica aeronautica;

b) non adempia agli obblighi stabiliti dalle presenti norme per quattro periodi consecutivi quali che siano i motivi del mancato adempimento;

c) sia stato esonerato dall'allenamento o dall'addestramento per motivi disciplinari con conseguente esonero permanente dalla carica di navigante, salvo le altre sanzioni a norma di legge.

Art. 8.

L'obbligo dell'allenamento od addestramento periodico cessa:

a) per i militari di truppa dell'Arma aeronautica - ruolo specialisti - al compimento del 55° anno di età;

b) per i sottufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - al compimento del 45° anno di età;

c) per i sottufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo specialisti - al compimento del 55° anno di età;

d) per gli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - delle categorie in congedo (complemento, congedo provvisorio, congedo speciale, ausiliaria) al raggiungimento dei limiti di età previsti per la cessazione dal servizio per i pari grado del servizio permanente.

Per tutto il periodo di tempo successivo e fino alla loro inscrizione nei ruoli ufficiali di riserva gli ufficiali di che trattasi hanno l'obbligo di rispondere a quelle chiamate aperiodiche per l'allenamento o per l'addestramento che il Ministero si riserva di effettuare.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - inscritti nei ruoli di riserva non hanno alcun obbligo di addestramento o di allenamento periodico: essi possono però chiedere al Ministero dell'aeronautica di eseguire l'allenamento o l'addestramento.

L'accettazione della domanda è rimessa al giudizio del Ministero;

e) per gli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo specialisti - al raggiungimento dei limiti di età con i quali cessa l'obbligo del servizio militare.

Art. 9.

L'applicazione della presente legge avrà effetto in modo che gli oneri finanziari restino contenuti nell'ammontare degli stanziamenti autorizzati annualmente con la legge di bilancio.

Art. 10.

E' abrogato il R. decreto legislativo 21 giugno 1925-III, n. 1043, e ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 giugno 1939-XVII, n. 1171.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 marzo 1939-XVII, n. 645, che autorizza il Ministro per l'aeronautica ad assumere impegni di bilancio per L. 1.130.000.000.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 30 marzo 1939-XVII, n. 645, che autorizza il Ministro per l'aeronautica ad assumere impegni di bilancio per lire 1.130.000.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 5 maggio 1939-XVII, n. 1172.
Modificazioni allo statuto della libera Università di Camerino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della libera Università di Camerino, approvato con il R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2838, e modificato con il R. decreto 20 settembre 1928-VI, n. 2250, e successivi;
Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;
Veduto l'articolo 11 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni allo statuto della libera Università di Camerino e inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, foglio 54. — MANCINI

Modificazioni allo statuto dell'Università di Camerino

Al Capo II, contenente gli articoli da 10 a 47, è sostituito il seguente, costituito dagli articoli da 10 a 34, intendendosi in conseguenza modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

« CAPO II.

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

SEZIONE I. — *Disposizioni comuni alle quattro Facoltà.*

Art. 10.

Allo svolgimento di ogni corso debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali in giorni distinti; alle istituzioni di diritto privato ed a quegli insegnamenti fondamentali della Facoltà di medicina veterinaria che siano impartiti da professori di ruolo debbono essere dedicate almeno quattro ore settimanali.

Ogni professore è tenuto ad impartire sei ore settimanali di insegnamento, di cui tre nel corso di cui egli è titolare, ed altre tre in materie affini, su designazione della Facoltà, come incarico gratuito.

Gl'insegnamenti sono impartiti sotto forma di lezioni cattedratiche, di colloqui e di esercitazioni orali e scritte, o, richiedendolo la materia, di esercitazioni di laboratorio.

Art. 11.

Nell'Università si possono impartire corsi a titolo privato.

Affinchè un corso libero possa essere riconosciuto come pareggiato al corso ufficiale, la Facoltà deve, caso per caso, dichiarare che il programma presentato dal libero docente, per estensione e per numero delle ore d'insegnamento cattedratico e di esercitazioni, corrisponde al corso ufficiale, ed inoltre che il libero docente dispone di mezzi dimostrativi analoghi a quelli del corrispondente corso impartito a titolo ufficiale.

I corsi pareggiati, che non vengono tenuti nei locali universitari, debbono essere sottoposti ad ispezioni ordinate dal Preside della Facoltà a cui i corsi appartengono.

Art. 12.

Il libero docente, che desidera che al suo corso sia riconosciuto lo stesso valore del corrispondente corso a titolo ufficiale, deve, entro il mese di aprile di ciascun anno, presentare il programma particolareggiato del corso che si propone di svolgere nell'anno accademico successivo, con l'indicazione del numero delle lezioni e delle ore settimanali che intende dedicarvi e con la prova di possedere, ove occorrano, i mezzi sperimentali.

Il termine di cui al comma precedente è protratto fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico per i liberi docenti che, per la prima volta, intendono svolgere un corso nell'Università di Camerino.

Art. 13.

Gli esami di profitto debbono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nelle materie sulle quali verte l'esame

Gli esami di profitto hanno luogo per singole materie o, a scelta dello studente, per gruppi di materie, secondo i raggruppamenti che vengono stabiliti annualmente dalle Facoltà nel manifesto degli studi.

Gli esami nelle materie a corso pluriennale hanno luogo al termine della durata del corso stesso.

Art. 14.

L'esame di laurea consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento scelto dal candidato fra tre proposti dal professore della materia, nella

quale il candidato desidera sostenere la prova, e nella discussione di due tesine su materie diverse da quella della dissertazione scritta.

L'assegnazione dei temi è richiesta dal candidato con apposita domanda alla Facoltà, in qualunque tempo, dopo il secondo anno di corso.

Art. 15.

Nel caso di passaggio di studenti da un'altra Università o da un altro Istituto d'istruzione superiore, i consigli di Facoltà, nel dare il loro parere circa l'accoglimento della relativa domanda, vagliano gli esami sostenuti ed eventualmente determinano gli altri esami a cui l'aspirante debba, a loro giudizio, essere sottoposto, e consigliano il piano di studi.

Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti decide il Rettore a norma dell'art. 151 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

SEZIONE II. — *Disposizioni particolari per la Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 16.

Il corso degli studi per il conseguimento della laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto penale (biennale).
18. Procedura penale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto coloniale.
4. Legislazione del lavoro.
5. Diritto agrario.

Art. 17.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Lo studente non può essere ammesso a sostenere l'esame:

di diritto romano, se non ha superato quelli di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano.

di diritto commerciale, se non ha superato quelli di istituzioni di diritto privato e di economia politica corporativa;

di diritto civile, se non ha superato quello di istituzione di diritto privato;

di storia del diritto italiano, se non ha superato quelli di storia del diritto romano e di istituzioni di diritto romano;

di scienza delle finanze e diritto finanziario, se non ha superato quello di economia politica corporativa;

di diritto amministrativo, se non ha superato quello di diritto costituzionale;

di diritto coloniale, se non ha superati quelli di diritto amministrativo e di diritto internazionale.

Art. 18.

E' annesso alla Facoltà di giurisprudenza un istituto di esercitazioni giuridiche ed economico-corporative.

Il predetto istituto, ordinato come seminario ai sensi del Regolamento generale universitario, ha lo scopo di addestrare i giovani nelle ricerche scientifiche e nell'esame di problemi concreti della vita sociale, economica e giuridica nazionale.

L'istituto pubblica gli « Annali della Facoltà Giuridica dell'Università ».

Art. 19.

L'istituto è diviso nelle seguenti sezioni:

I. — Sezione economico-corporativa e sociale.
II. — Sezione giuridica.

L'istituto è retto con un speciale regolamento, ed i mezzi per il suo funzionamento vengono determinati anno per anno dal Consiglio d'amministrazione, sentita la Facoltà ed il Senato accademico.

Art. 20.

Possono iscriversi all'istituto di esercitazioni giuridiche ed economico-corporative studenti o laureati.

Al termine dell'anno è, a richiesta, rilasciato agli studenti e ai laureati un attestato dei lavori fatti e del profitto dimostrato.

SEZIONE III. — *Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.*

Art. 21.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, conferisce le seguenti lauree:

a) Laurea in chimica;
b) Laurea in scienze biologiche;
c) Laurea in scienze naturali.

Art. 22.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercitazioni (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).

8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica bromatologica.
2. Chimica biologica.
3. Chimica agraria.
4. Chimica delle sostanze coloranti.
5. Elettrochimica.
6. Chimica di guerra.
7. Zoologia generale.
8. Botanica.
9. Fisiologia generale.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 23.

Lo studente non è ammesso a sostenere l'esame:

di chimica fisica, se prima non ha superato gli esami di istituzioni di matematiche, di fisica sperimentale e di chimica generale ed inorganica;

di esercitazioni di chimica analitica qualitativa, se prima non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica;

di esercitazioni di chimica analitica quantitativa, se prima non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di esercitazioni di chimica analitica qualitativa;

di chimica farmaceutica e tossicologica, se prima non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica.

Art. 24.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Botanica (biennale).
6. Zoologia (biennale).
7. Anatomia comparata.
8. Anatomia umana.
9. Istologia ed embriologia.
10. Fisiologia generale (biennale).
11. Chimica biologica.
12. Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura).
3. Patologia generale.
4. Microbiologia.
5. Parassitologia.
6. Geologia.
7. Statistica.

Gl'insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quattro almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 25.

Lo studente non è ammesso a sostenere l'esame:

di chimica biologica, se prima non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica;

di chimica fisica, se prima non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di fisica e di istituzioni di matematiche;

di chimica organica, se prima non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica;

di anatomia comparata, se prima non ha superato gli esami di zoologia e di anatomia umana.

Art. 26.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di anni quattro.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Istologia ed embriologia.
3. Chimica biologica.
4. Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura).
5. Igiene.
6. Statistica.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 27.

Lo studente non è ammesso a sostenere l'esame:

di chimica organica, se prima non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica;

di chimica fisica, se prima non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di fisica e di istituzioni di matematiche;

di anatomia comparata, se prima non ha superato gli esami di zoologia e di anatomia umana.

Art. 28.

L'esame di laurea nei vari corsi della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali consiste nella presentazione di una dissertazione scritta e di due argomenti da discutersi oralmente riferentisi a materie diverse da quella in cui è scelto l'argomento della dissertazione; la dissertazione ed i titoli degli argomenti orali devono essere depositati in segreteria almeno 20 giorni prima dell'esame di laurea.

La dissertazione scritta dovrà essere discussa unitamente ai due argomenti suindicati.

La dissertazione scritta per la laurea in chimica deve essere, di regola, a carattere sperimentale. L'esame di laurea in chimica deve essere preceduto da una o più prove pratiche determinate dalla Facoltà, sulle quali il candidato dovrà redigere una relazione scritta da discutersi con la dissertazione e con gli argomenti di cui al primo comma del presente articolo.

SEZIONE IV. — *Facoltà di farmacia.*

Art. 29.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 30.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale (biennale).
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica di guerra.
4. Zoologia generale.
5. Igiene.
6. Mineralogia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto durante il 3° e il 4° anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 31.

Lo studente non è ammesso a sostenere l'esame di chimica farmaceutica e tossicologica, se prima non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica.

Art. 32.

L'esame di laurea in farmacia è preceduto da prove pratiche che vengono stabilite dalla Facoltà, fra cui la preparazione di un prodotto farmaceutico e saggi di purezza e riconoscimento di un prodotto farmaceutico.

Delle prove pratiche il candidato deve redigere una relazione scritta.

Per la laurea il candidato deve:

a) presentare una dissertazione scritta, di regola a carattere sperimentale, e due argomenti da discutersi oralmente, riferentisi a materie d'insegnamento diverse fra loro e diverse da quella in cui è scelto l'argomento della dissertazione; la dissertazione ed i titoli degli argomenti orali devono essere depositati in segreteria almeno 20 giorni prima dell'esame di laurea;

b) discutere i risultati delle prove pratiche, la dissertazione scritta e i due argomenti su indicati;

c) dimostrare di saper riconoscere medicinali, droghe, piante medicinali, criticare e valutare ricette, e rispondere ad interrogazioni sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria farmaceutica.

Alla discussione della laurea il candidato non può essere ammesso, se non sia dichiarato sufficiente nelle prove pratiche di cui alla prima parte del presente articolo.

SEZIONE V. — *Facoltà di Medicina veterinaria.*

Art. 33.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina veterinaria è di quattro anni, divisi in due bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Zoologia generale.
2. Botanica.
3. Fisica.
4. Chimica.
5. Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia (biennale).
6. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (biennale).
7. Zoognostica.

Sono insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Patologia generale ed anatomia patologica (biennale).
2. Farmacologia.
3. Zootecnica generale.
4. Zootecnica speciale.
5. Patologia speciale e clinica medica (biennale).
6. Patologia speciale e clinica chirurgica (biennale).
7. Ostetricia e ginecologia.
8. Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria (biennale).
9. Ispezione degli alimenti di origine animale.
10. Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Parassitologia.
2. Microbiologia ed immunologia.
3. Anatomia topografica e chirurgia operativa.
4. Podologia.

5. Medicina veterinaria legale.
6. Igiene zootecnica.
7. Bachicoltura e apicoltura (semestrale).
8. Avicoltura e coniglicoltura (semestrale).
9. Idrobiologia e pescicoltura (semestrale).
10. Economia rurale (semestrale).

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica e di « patologia speciale e clinica chirurgica » comportano un esame teorico ed una prova pratica.

Gl'insegnamenti semestrali di « bachicoltura e apicoltura » e di « avicoltura e coniglicoltura » possono essere sostituiti con un insegnamento annuale di « zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura) ».

Due insegnamenti complementari a corso semestrale valgono per un insegnamento complementare a corso annuale.

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica », di « patologia speciale e clinica chirurgica », di « zootecnica » e di « ispezione degli alimenti di origine animale » debbono essere completati da un tirocinio pratico complessivo e continuativo di almeno sei mesi presso gli Istituti delle Facoltà di medicina veterinaria, presso le Stazioni sperimentali zooprofilattiche dipendenti dal Ministero dell'Interno, presso Istituti zootecnici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e foreste o da Amministrazioni provinciali, o presso Macelli riconosciuti dalle Facoltà di medicina veterinaria. Il tirocinio deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 4° anno e compiuto prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami degli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari.

Art. 34.

Lo studente non è ammesso a sostenere l'esame:

a) di anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia, di parassitologia, di zoognostica, di zoocolture, se non ha superato l'esame di zoologia generale;

b) di fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica, se non ha superato gli esami di chimica e di fisica;

c) di patologia speciale e clinica medica e di patologia speciale e clinica chirurgica, se non ha superato l'esame di farmacologia;

d) di zootecnica speciale, se non ha superato quello di zootecnica generale;

e) di ispezione degli alimenti di origine animale, se non ha superato l'esame di patologia generale e anatomia patologica ».

L'articolo 44 (già 57) è sostituito dal seguente:

« Art. 63. — Per la disciplina del personale anzidetto provvede una particolare commissione composta di quattro membri del Consiglio di amministrazione, e cioè del Rettore dell'Università di un professore designato dal Collegio Generale dei professori, del Rappresentante del Governo e di uno dei rappresentanti del Comune designato dal Capo dell'Amministrazione comunale.

Il Collegio generale dei professori designa inoltre un professore che faccia parte del Consiglio di amministrazione quale membro supplente.

Per le modalità dei procedimenti e per le punizioni disciplinari sono applicabili le disposizioni legislative sullo stato giuridico degli impiegati dipendenti dall'Amministrazione dello Stato ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 22 giugno 1939-XVII, n. 1173.
Riunione dei comuni di Barbarano Vicentino, Mossano e Villaga, in provincia di Vicenza, in unico comune con capoluogo e denominazione Barbarano Vicentino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le domande con le quali i podestà di Barbarano Vicentino e di Mossano ed il commissario prefettizio per la amministrazione del comune di Villaga chiedono, in esecuzione delle deliberazioni 26 e 27 luglio 1938-XVI, rispettivamente del commissario prefettizio per l'amministrazione del comune di Barbarano Vicentino e dei podestà di Mossano e di Villaga, che venga disposta la riunione dei Comuni anzidetti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Barbarano Vicentino »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Vicenza in adunanza del 12 novembre 1938-XVII;

Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere in data 10 maggio 1939-XVII si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 30, comma secondo, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Barbarano Vicentino, Mossano e Villaga, in provincia di Vicenza, sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Barbarano Vicentino ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, *foglio* 63. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 luglio 1939-XVII, n. 1174.
Modificazioni alla forza organica della Milizia ferroviaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2404, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 671, riguardante la costituzione, il funzionamento e l'ordinamento della Milizia ferroviaria;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'organico della Milizia ferroviaria risultante dalla tabella di cui all'art. 9 del succitato R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2404, è modificato come appresso:

Grado gerarchico statale	*Ufficiali.*	Numero dei posti	
5° o 4°	Console generale o Luogotenente generale	1	
6°	Consoli	17	
7°	Primi seniori	15	
8°	Seniori	15	
9°	Centurioni	120	
10°	Capi manipolo	187	
11°	Sotto capi manipolo		
	Totale ufficiali	355	355

Sottufficiali e militi.		
Marescialli	250	
Primi capi squadra e Capi squadra	500	
Vice capi squadra	600	
Camicie nere scelte e Camicie nere	3.795	
Totale sottufficiali e militi	5.145	5.145
Totale complessivo		5.500

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, *foglio* 64. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 luglio 1939-XVII, n. 1175.
Autorizzazione al comune di Cisternino a continuare ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore G, fino al 31 dicembre 1939.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 11, 26 e 95 del testo unico per la Finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Visto il R. decreto 25 marzo 1937-XV, n. 462, e l'annessavi tabella contenente i dati dell'ottavo censimento generale della popolazione del Regno;
Visto il parere della Commissione centrale per la Finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Cisternino (Brindisi) è autorizzato a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1939 le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per la classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, *foglio* 65. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 agosto 1939-XVII.
Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di Boretto (Reggio Emilia).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;
Veduto il proprio decreto in data 6 aprile 1938-XVI, col quale il sig. Alfredo Jemmi è stato nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Boretto, con sede in Boretto (Reggio Emilia);
Considerato che, in seguito alle dimissioni rassegnate dal sig. Alfredo Jemmi, occorre provvedere a ricoprire l'anzidetta carica;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il sig. Giovanni Cantarelli è nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Boretto, con sede in Boretto (Reggio Emilia), in sostituzione del sig. Alfredo Jemmi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1939-XVII

MUSSOLINI

(3689)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 agosto 1939-XVII.

Revoca alla Cassa rurale ed artigiana di Spello (Perugia) dell'autorizzazione all'esercizio diretto del credito agrario.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto Ministeriale 27 maggio 1931-IX, con il quale la Cassa rurale ed artigiana di Spello (Perugia) fu autorizzata a compiere direttamente le operazioni di credito agrario;

Considerato che l'anzidetta Cassa rurale ed artigiana è stata autorizzata a compiere le operazioni in parola in qualità di ente intermediario dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma;

In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

E' revocata alla Cassa rurale ed artigiana di Spello (Perugia) l'autorizzazione all'esercizio diretto del credito agrario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1939-XVII

MUSSOLINI

(3690)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 agosto 1939-XVII.

Scioglimento degli organi amministrativi e nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Savignano di Puglia (Avellino).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Savignano di Puglia (Avellino) sono sciolti ed il sig. Gaetano Squillante, fu Giuseppantonio, è nominato Commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale anzidetta, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1939-XVII

MUSSOLINI

(3691)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 9 agosto 1939-XVII.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Sutri (Viterbo).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Sutri, con sede nel comune di Sutri (Viterbo), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII, del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Sutri, con sede nel comune di Sutri (Viterbo), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1939-XVII

MUSSOLINI

(3694)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 agosto 1939-XVII.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Maida (Catanzaro).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, nu-

mero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il sig. Bevilacqua Ferdinando, fu Francescantonio, è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Maida (Catanzaro) con l'incarico altresì di promuovere la costituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1939-XVII

MUSSOLINI

(3692)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 agosto 1939-XVII.

Nomina dei membri del Collegio sindacale della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » di Gela (Caltanissetta).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 2 aprile 1933-XI la Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » di Gela, con sede nel comune di Gela (Caltanissetta) veniva sciolta e messa in liquidazione;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-bis del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla nomina dei componenti il Collegio sindacale della predetta Cassa rurale;

Decreta:

I sigg. ing. Rosario Iozza fu Emanuele, Costantino Martorana fu Emanuele e Vincenzo Terrana fu Eugenio sono nominati membri del Collegio sindacale della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » di Gela, avente sede nel comune di Gela (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati nel capo IV del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse Rurali ed Artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Roma, addì 16 agosto 1939-XVII

MUSSOLINI

(3693)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Potenza

Con R decreto 29 giugno 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 31 luglio 1939-XVII, registro n. 10 Interno, foglio n. 136, il dottor Consuelo Luccioni è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Potenza pel triennio 1938-40 in sostituzione del dott. Orazio Gavioli.

(3708)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del prestito redimibile 5 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 5.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 33946 (serie 2ª), 923984, 924058 (serie 3ª), 43533, 43588 e 43639 (serie 9ª) le prime cinque di lire 233,35 ciascuna e la sesta di lire 233,25, rilasciate rispettivamente il 31 marzo, 28 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 30 ottobre e 30 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Trivento pel versamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Scarano Gaetanina fu Camillo secondo l'art. 76 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla stessa Scarano Gaetanina fu Camillo per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Campobasso l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli predetti.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 6.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 280457 (serie 3ª) di L. 133,30 rilasciata il 20 maggio 1937 dall'Esattoria comunale di Campo nell'Elba (Livorno) pel pagamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Galli Osea fu Costanzo sull'art. 198 del ruolo terreni di detto Comune con delega allo stesso Galli Osea fu Costanzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Livorno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti a Galli Antonio fu Osea delegato nella quietanza di saldo.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 6-II.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 280458 (serie 3ª) di L. 12,30 rilasciata il 20 maggio 1937 dall'Esattoria comunale di Campo nell'Elba (Livorno) pel pagamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Galli Osea fu Costanzo sull'art. 82 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega allo stesso Galli Osea fu Costanzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Livorno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effeti della consegna dei titoli suddetti a Galli Antonio fu Osea delegato nella quietanza di saldo.

Roma, addì 3 agosto 1939 XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 7.

E' stato denunciato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª n. 624364 di L. 166,75 e n. 624389 di L. 166,65 rilasciate rispettivamente il 26 marzo e 29 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di M. Leone di Fermo (Ascoli Piceno) pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Funari Vincenzo fu Sebastiano sull'art. 21 del ruolo terreni di detto Comune con delega allo stesso Funari Vincenzo fu Sebastiano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni. verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Ascoli Piceno l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli definitivi suddetti.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 8.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 4ª n. 844168 di L. 266,40 emessa il 7 febbraio 1938 dall'Esattoria di Alzate Brianza del comune di Brenna per versamento della 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Leoni Maria fu Gaetano usufruttuario e Trezzi Giuseppe, Enrico, Aldo, Emilio fu Carlo ed altri, secondo l'art. 3 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Trezzi Giuseppe fu Carlo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Como l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 9.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª n. 338564, serie 2ª n. 821334 e serie 4ª n. 429724 di L. 183,35 ciascuna le prime due e L. 183,25 la terza, emesse dall'Esattoria comunale di Scandiano rispettivamente il 30 marzo, 30 aprile e 29 dicembre 1937 per versamento della 1ª, 2ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Regnani Francesco, Marco, Bruno fu Primo prop. e Burani Ottavia-Luigia fu Davide ved. Vignani usuf. parz. sull'art. 350 del ruolo terreni di detto Comune, con delega la prima a Regnani Marco fu Primo e lo altro due a Regnani Francesco fu Primo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Regia tesoreria provinciale di Reggio Emilia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna a Regnani Francesco fu Primo dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 10.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª n. 307215 dell'importo di L. 83,30, rilasciata il 10 aprile 1937 dalla esattoria di S. Vito Romano pel versamento della 2ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pacini Nicolò fu Nicolò per l'articolo 38 fabbricati comune S. Vito Romano, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Pacini Nicolò.

A termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Roma, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 11.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 9ª n. 483236 di L. 83 emessa il 18 gennaio 1938 dall'Esattoria comunale di Cento per versamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Maini Luigi fu Ubaldo secondo l'art. 279 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al summentovato Maini Luigi fu Ubaldo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni. verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ferrara l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 12.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª, n. 608130 di L. 150 emessa il 31 marzo 1937 dall'Esattoria del Governatorato di Roma per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Garbini Andrea, Salvatore ed Ubaldo di Domenico, secondo l'articolo 9607-2 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega ai suddetti Garbini Andrea, Salvatore ed Ubaldo di Domenico per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 13.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª, numero 2446 di L. 100 emessa il 15 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Gragnano per versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fortunato Raffaele fu Agostino, secondo l'art. 245 del ruolo terreni di detto Comune con delega al summentovato Raffaele Fortunato fu Agostino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 14.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 226890 (serie 1ª) e 812873 (serie 2ª), rispettivamente di L. 83,50 e 416,50, rilasciate dell'Esattoria consorziale di Imperia pel versamento della prima e della seconda a sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Thomatis Francesco e Domenica fu Domenico, secondo l'articolo 83 del ruolo terreni del comune di Chiusanico, con delega a Ginulla Giovanni fu Giobatta, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Imperia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 15.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª, numeri 561724 e 561725 di L. 35 la prima e L. 33 la seconda, emesse il 15 aprile 1937 dall'Esattoria di Valdobbiadene del comune di Vidor per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Rizzetto Fiori e Lodi di Ermenegildo e Cozza Maria fu Eliseo in Rizzetto, secondo l'art. 136 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Rizzetto Ermenegildo fu Lorenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 16.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª numero 432092 di L. 133,35 emessa il 30 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Villabate per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Lincastri Salvatore fu Giovanni secondo l'art. 36 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al summentovato Lincastri Salvatore fu Giovanni, via Bentivegna, Villabate, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3501)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Coltura-Nadori-Vignali in provincia di Trento

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 14 agosto 1939-XVII, n. 4408/1, è stata riconosciuta al Consorzio irriguo Coltura-Nadori-Vignali, con sede in comune di Tuenno, provincia di Trento, la natura del Consorzio di miglioramento fondiario ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed è stato approvato il nuovo statuto.

(3638)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Acquario di Tuenno in provincia di Trento

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 14 agosto 1939-XVII è stato approvato con le modifiche contenute nel decreto stesso, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario, denominato « Acquario di Tuenno », con sede in comune di Tuenno, provincia di Trento.

(3644)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Marani » in provincia di Trento

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 14 agosto 1939-XVII, n. 4409, è stato approvato, con le modifiche contenute nel decreto stesso, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario, denominato « Marani », con sede in comune di Ala, in provincia di Trento.

(3645)

Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria del Consorzio atesino di bonifica Monte S. Michele in provincia di Trento e nomina del commissario straordinario.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste dell'11 agosto 1939-XVII, n. 4553, è stata sciolta l'Amministrazione ordinaria del Consorzio atesino di bonifica Monte S Michele, con sede in Egna, provincia di Trento, ed è stato nominato commissario straordinario di detto Ente il conte Martini cav. Giovanni con i poteri dell'assemblea e degli altri organi consorziali.

(3707)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Spoltore (Pescara) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509. e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Spoltore (Pescara) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Spoltore (Pescara) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3639)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Gesico (Cagliari) e Solarussa (Cagliari)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Murgia Cesare fu Giovanni Efisio, per la Cassa comunale di credito agrario di Gesico (Cagliari);
Usai Francesco fu Salvatore, per la Cassa comunale di credito agrario di Solarussa (Cagliari).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3640)

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno);

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento composto di n. 29 articoli, allegato al presente provvedimento, della Cassa comunale di credito agrario di Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3643)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Brindisi di Montagna, Episcopia e Oppido Lucano (in provincia di Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Mori Luigi fu Carlo, per la Cassa comunale di credito agrario di Brindisi di Montagna (Potenza).
Costanza Biagio di Sabatino, per la Cassa comunale di credito agrario di Episcopia (Potenza);
Lancieri Luca fu Filippo, per la Cassa comunale di credito agrario di Oppido Lucano (Potenza).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3641)

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Castelgrande (Potenza)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Castelgrande (Potenza);

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, composto di n. 28 articoli, allegato al presente provvedimento, della Cassa comunale di credito agrario di Castelgrande (Potenza).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3642)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sutri (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Sutri, con sede nel comune di Sutri (Viterbo);

Dispone:

Il dott. rag. Giulio Massetti di Roberto è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Sutri, avente sede nel comune di Sutri (Viterbo), ed i signori Fe-

derico Pecchiari fu Rodolfo, Francesco Guidi fu Bernardino e Cesilio D'Abaldo di Vincenzo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3695)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monte Cremasco (Cremona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 19 agosto 1938-XVI, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Monte Cremasco, con sede nel comune di Monte Cremasco (Cremona);

Veduto il proprio provvedimento in data 19 agosto 1938-XVI, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Monte Cremasco con sede nel comune di Monte Cremasco (Cremona), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, fino al giorno 19 febbraio 1940-XVIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3696)

Sostituzione del Commissario liquidatore della Cassa agraria « La Concordia » di Camastra (Agrigento)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 13 febbraio 1939-XVII, con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa agraria « La Concordia » di Camastra, avente sede nel comune di Camastra (Agrigento), secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 13 febbraio 1939-XVII, col quale si è nominato il sig. Calogero Soldano commissario liquidatore della Cassa agraria suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Domenico Montalto è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria « La Concordia » di Camastra, avente sede nel comune di Camastra (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del sig. Calogero Soldano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3697)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Canna (Cosenza), Casalnuovo Lucano (Potenza) e Pietrapertosa (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

dott. rag. Nicola Favoino di Francesco, per la Cassa comunale di credito agrario di Canna (Cosenza);

dott. Blumetti Pietro di Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Casalnuovo Lucano (Potenza);

Racana Giacomino di Pasquale, per la Cassa comunale di credito agrario di Pietrapertosa (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Roma, addì 16 agosto 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3698)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.